



Città di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di TERAMO

SETTORE I - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO I - GOVERNO DEL TERRITORIO

UFFICIO URBANISTICA

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 04/07/2026

Approvazione definitiva della Variante al vigente Piano Demaniale Marittimo Comunale adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 13/10/2025, controdedotta alle osservazioni con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/04/2026, all'esito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e della Conferenza di Servizi di cui all'art. 70 della L.R. Abruzzo n. 58/2023.

PARERE SUGLI EMENDAMENTI

Il Dirigente del Settore I

Ing. Riccardo Malatesta

f.to digitalmente

Emendamento n. 1	Prot. n. 37046 del 15/07/2026
	Proponenti: Consiglieri comunali Aceto Christian Gabriele, Pavone Enio, De Nigris Paolo e Recchiuti Gabriella
	Riferimento: Integrazione della parte motiva della proposta di deliberazione e modifica dell'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Richiesta di parere tecnico di competenza del Segretario Comunale - Prot. n. 37434 del 16/07/2026

Parere tecnico (ai sensi degli artt. 49, c.1, D.lgs. 267/2000)
Premesso che: - la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale costituisce l'atto conclusivo del procedimento di approvazione della Variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale; - con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/04/2026 sono state esaminate e controdedotte le osservazioni presentate avverso la Variante adottata, con conseguente aggiornamento degli elaborati costituenti il Piano; - gli elaborati così aggiornati costituiscono la documentazione definitiva posta a base della proposta di approvazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale; Preso atto che l'emendamento si articola nei seguenti due punti: - integrazione della parte motiva della proposta di deliberazione mediante l'inserimento di ulteriori precisazioni riferite agli effetti dell'accoglimento dell'osservazione n. 5.1 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/04/2026; - modifica dell'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione mediante l'introduzione di un nuovo comma 11, volto a precisare la disciplina dell'area interessata dall'ampliamento dell'infrastruttura portuale ed il rapporto tra la disciplina normativa e la rappresentazione cartografica; Considerato che: - con l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 5.1 il Consiglio comunale ha già definito l'assetto pianificatorio dell'ambito interessato, recepito negli elaborati aggiornati della Variante; - in particolare, la Tavola 8.A rappresenta l'area avente fronte pari a m 50,00, individuata come "Area n. 1 – profondità media m 16,59", quale parte integrante dell'ambito di interfaccia con l'infrastruttura portuale, accorpata alla contigua area avente fronte pari a m 96,50, costituendo un unico ambito individuato dal simbolo # e avente fronte complessivo pari a m 146,50, disciplinato dall'art. 18, comma 9, delle Norme Tecniche di Attuazione; - la predetta fascia di arenile avente fronte pari a m 50,00 risulta esclusa dal computo della quota minima del 20% di spiaggia libera prevista dall'art. 5, comma 1, della L.R. n. 141/1997 e s.m.i., concorrendo, unitamente alla contigua area avente fronte pari a m 96,50, alla formazione dell'ambito di interfaccia con l'infrastruttura portuale disciplinato dall'art. 18, comma 9, delle NTA, come riscontrabile nella "Tavola 8.A" e nell'elaborato "Verifica dati dimensionali"; - con riferimento al punto 1 dell'emendamento, le integrazioni proposte hanno carattere meramente ricognitivo, in quanto si limitano ad esplicitare circostanze già chiaramente desumibili dagli elaborati della Variante e dalla disciplina approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/04/2026, senza introdurre alcun elemento di novità rispetto all'assetto pianificatorio vigente; - con riferimento al punto 2 dell'emendamento, la modifica proposta all'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione non risulta necessaria, atteso che la disciplina dell'ambito interessato è già compiutamente definita dagli elaborati del Piano; le ulteriori specificazioni introdotte si risolvono nella sostanziale riproduzione di contenuti già desumibili dagli elaborati della Variante, introducendo, peraltro, espressioni e qualificazioni giuridiche che non appaiono necessarie ai fini della corretta interpretazione del Piano e che potrebbero determinare elementi di incertezza interpretativa; Ritenuto che la proposta di deliberazione e gli elaborati costituenti la Variante disciplinino già in modo completo ed univoco l'ambito interessato dall'emendamento, senza che ricorra la necessità di ulteriori integrazioni alla parte motiva della deliberazione o alle Norme Tecniche di Attuazione; ESPRIME PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE sull'emendamento in oggetto, in quanto: - il punto 1 introduce precisazioni di carattere esclusivamente ricognitivo, riferite ad un assetto pianificatorio già chiaramente definito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/04/2026 e dagli elaborati della Variante, risultando pertanto privo di effettivo contenuto innovativo; - il punto 2 propone una modifica dell'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione non necessaria, poiché la disciplina dell'ambito interessato risulta già compiutamente definita nella "Tavola 8.A", nell'elaborato "Verifica dati dimensionali" e nell'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione, come aggiornati a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione n. 5.1, mentre le ulteriori specificazioni proposte si limitano a riprodurre contenuti già desumibili dagli elaborati del Piano, introducendo formulazioni che non appaiono necessarie e che potrebbero generare incertezze interpretative rispetto ad una disciplina che risulta già completa e coerente negli elaborati costituenti la Variante. Il presente parere è reso esclusivamente con riferimento ai profili di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e non attiene alle valutazioni di merito rimesse alla competenza del Consiglio comunale, ferma restando la facoltà dello stesso di pronunciarsi sull'emendamento.

Emendamento n. 2	Prot. n. 37057 del 15/07/2026
	Proponenti: Consiglieri comunali Aceto Christian Gabriele, Pavone Enio, De Nigris Paolo e Recchiuti Gabriella
	Riferimento: modifica art. 22 delle NTA

Richiesta di parere tecnico di competenza del Segretario Comunale - Prot. n. 37434 del 16/07/2026

Parere tecnico (ai sensi degli artt. 49, c.1, D.lgs. 267/2000)
Premesso che: - la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale costituisce l'atto conclusivo del procedimento di approvazione della Variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale; - nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti il Parere Motivato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché tutti i pareri, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati mediante Conferenza di Servizi decisoria conclusasi con determinazione motivata di conclusione positiva; - tra gli atti di assenso acquisiti rientrano il parere della Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ed il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo; Richiamato l'art. 14-quater della Legge n. 241/1990, ai sensi del quale la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi sostituisce, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti di assenso comunque denominati delle Amministrazioni partecipanti; Preso atto che l'emendamento propone la modifica dell'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante, eliminando i riferimenti ai trabocchi e ai pontili galleggianti di passeggiata sul mare e sostituendoli con i pontili di passeggiata a mare, richiamando la disciplina di cui all'art. 5, comma 45, del Piano Demaniale Marittimo Regionale; Considerato che: - tale modifica risulta coerente con il parere espresso dalla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, che ha richiesto l'eliminazione di ogni riferimento alla possibile realizzazione di nuovi trabocchi e l'adeguamento della disciplina dei pontili di passeggiata a mare alle disposizioni del Piano Demaniale Marittimo Regionale; - il parere definitivo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nell'ambito della Conferenza di Servizi prescrive, con riferimento all'Ambito A – Area 10, che <i>"non è ammessa la realizzazione di trabocchi e/o piattaforme in acqua"</i>; - la locuzione <i>"piattaforme in acqua"</i> utilizzata dalla Soprintendenza presenta un contenuto più ampio rispetto al solo riferimento ai trabocchi e, ad avviso dello scrivente, è suscettibile di ricomprendere anche i pontili di passeggiata a mare, trattandosi di opere che si sviluppano sullo specchio acqueo e determinano una trasformazione percettiva e paesaggistica analoga a quella che la prescrizione intende evitare; - l'emendamento, pur recependo il parere regionale, introduce una disciplina che non appare pienamente coerente con il contenuto della prescrizione paesaggistica resa dalla Soprintendenza e recepita nell'ambito della Conferenza di Servizi; - l'eventuale approvazione dell'emendamento determinerebbe una modifica della disciplina della Variante rispetto agli elaborati esaminati in sede di Conferenza di Servizi, introducendo un contenuto non previamente valutato dalle Amministrazioni partecipanti e suscettibile di richiedere un ulteriore approfondimento istruttorio e una nuova valutazione da parte delle Amministrazioni competenti, ai fini della verifica della coerenza della modifica con gli atti di assenso già acquisiti; Ritenuto che il recepimento integrale degli atti di assenso acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi costituisca elemento essenziale della proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale; Rilevato che il presente parere è reso in applicazione del principio di leale collaborazione tra organi dell'Ente, al fine di rappresentare al Consiglio comunale le possibili implicazioni procedurali derivanti dall'approvazione dell'emendamento; ESPRIME PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE sull'emendamento in oggetto, limitatamente ai profili sopra evidenziati, in quanto lo stesso, pur risultando conforme alle prescrizioni formulate dalla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, non appare pienamente coerente con il contenuto del parere definitivo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo nell'ambito della Conferenza di Servizi, laddove prescrive che nell'Ambito A – Area 10 <i>"non è ammessa la realizzazione di trabocchi e/o piattaforme in acqua"</i>, formulazione che, ad avviso dello scrivente, è suscettibile di ricomprendere anche la realizzazione di pontili di passeggiata a mare, con conseguente venir meno della piena corrispondenza tra il contenuto della Variante e il parere paesaggistico definitivamente acquisito, nonché tra gli elaborati definitivamente approvati e quelli esaminati nell'ambito della Conferenza di Servizi. Il presente parere è reso esclusivamente con riferimento ai profili di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e non attiene alle valutazioni di merito rimesse alla competenza del Consiglio comunale, ferma restando la facoltà dello stesso di pronunciarsi sull'emendamento.